



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Ufficio II: Sportello delle Autonomie

Roma, data del protocollo

ALLA PREFETTURA -
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

VERONA

(Rif. n. 0090627 del 28.10.2022)

OGGETTO: Comune di Nogara. Richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri. Quesito.

Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale codesta Prefettura ha chiesto un parere in tema di convocazione del consiglio su richiesta di un quinto dei consiglieri.

Il quesito nasce dalla segnalazione di una consigliera comunale che ha lamentato il diniego opposto dal Sindaco ad una istanza di convocazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, per "esame ed approvazione TARI e Piano Economico Finanziario degli interventi relativi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - anno 2022".

Il Sindaco del comune in oggetto ha osservato, a giustificazione del diniego, che la richiesta non sarebbe coerente con l'art. 17 del regolamento del consiglio comunale recante "diritto di iniziativa", ai sensi del quale tale diritto deve essere esercitato formulando per iscritto una proposta di deliberazione, corredata da una relazione illustrativa; inoltre ha asserito che la materia oggetto della richiesta è estranea alle competenze dell'assemblea consiliare, atteso che l'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani spetta all'assemblea del Consiglio di Bacino Verona Sud.

Al riguardo, va rilevato che, ai sensi del citato art. 39 T.U.O.E.L., il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire lo stesso, "in un termine non superiore ai venti giorni", quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Si osserva che, per quanto riguarda la sindacabilità dei motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione dell'assemblea, la giurisprudenza in materia si è



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLIA AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Ufficio II: Sportello delle Autonomie

da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, "al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno" (T.A.R. Piemonte, n.268/1996). Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, si deduce che le uniche ipotesi per le quali l'organo che presiede il consiglio comunale può omettere la convocazione dell'assemblea sono la carenza del prescritto numero di consiglieri oppure la verificata illiceità, impossibilità o manifesta estraneità dell'oggetto alle competenze del Consiglio.

L'art. 17 della citata fonte regolamentare, richiamato dal Sindaco, stabilisce la disciplina generale in tema di diritto di iniziativa dei consiglieri, mentre l'istituto della richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri trova la propria specifica disciplina nell'art. 39, comma 2, del TUOEL, il cui contenuto è richiamato dall'art. 22 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Nogara.

In merito alle osservazioni del Sindaco, la consigliera esponente ha comunque replicato che i consiglieri non avrebbero mai potuto proporre sulla materia in esame una deliberazione, con allegata relazione illustrativa, in quanto la richiesta di convocazione del consiglio era finalizzata proprio all'esame del documento "approvazione TARI e Piano Economico Finanziario degli interventi relativi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - anno 2022" non conosciuto dai consiglieri in quanto approvato in sede di Assemblea del citato Bacino.

Per quanto concerne l'altro motivo opposto dal Sindaco a giustificazione del rigetto della richiesta di convocazione del Consiglio, riguardante l'estraneità della materia alle competenze del consiglio comunale, si fa presente che il Consiglio di Bacino Verona Sud, finalizzato al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, è stato istituito a seguito di sottoscrizione in data 1 luglio 2015 di una convenzione, in conformità all'art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed alla L.R. 52/2012, tra enti ricadenti nel territorio del bacino.

In merito si osserva che la competenza dell'assemblea del Consiglio di Bacino a determinare le tariffe Tari si rinviene nell'art. 3 bis, comma 1 bis, del decreto legge n. 138/2011 e nell'art. 1, comma 527, lett. h) della legge n. 205/2017.

Dall'art.3 bis, comma 1 bis, emerge che le deliberazioni degli enti di governo di cui al comma 1 " sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLIA AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE
Ufficio II: Sportello delle Autonomie

necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali".

Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel caso in esame il Bacino Verona Sud, applica e riscuote la tariffa corrispettivo (cfr art.1, c 668 della legge n.147/2013).

Tuttavia è doveroso segnalare che l'art. 43, comma 5, del regolamento per la disciplina della imposta unica comunale (IUC) stabilisce *"la tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore"*.

Ciò posto, è opportuno evidenziare che una determinata questione rientra nella competenza del Consiglio comunale quando fa riferimento agli atti fondamentali espressamente elencati dal comma 2 dell'articolo 42 del TUOEL, o quando rientri nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di cui al comma 1 del medesimo articolo 42, con la possibilità, quindi, che la trattazione da parte del collegio non debba necessariamente sfociare nell'adozione di un provvedimento finale.

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, si ritiene che debba essere il Consiglio a valutare l'ammissibilità delle questioni da trattare nell'ambito delle prerogative ad esso riconosciute dalla legge e dal regolamento.

IL DIRETTORE CENTRALE

RP
PM